



Allegato F)

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI FOSSI, ACQUIDOCCHI E ZANELLE IN MURATURA DI PIETRAME

CUP B33D16006490003

Codice Identificativo Gara (CIG) **6889048E3D**

Importo presunto dell'appalto: € 31.729,08 OLTREIVA

Art. 1 Definizioni

Ai fini della esecuzione dell'appalto regolato dal presente Capitolato si intendono:

- per “lavori di manutenzione”, le attività di manutenzione di fossi, acquidocci e zanelle in muratura di pietrame del Parco Mediceo di Pratolino;
- per “Ente appaltante”, la Città Metropolitana di Firenze (Committente);
- per “Direttore dei lavori” (di seguito indicato “D.L.”), il Tecnico dell’Ente appaltante
- per “Appaltatore” la Ditta aggiudicataria dei lavori di manutenzione”.

Art. 2 - Oggetto ed importi dell'appalto

Art. 2 - Oggetto ed importi dell'appalto

Costituiscono l’oggetto del servizio l’esecuzione di tutti i lavori ed impiego di attrezzature necessari per la manutenzione di muri di fossi, acquidocci, tombini, cordoli e zanelle realizzati in muratura di pietrame come specificate nel presente Capitolato Prestazionale.

Il presente Capitolato disciplina la esecuzione dei “lavori di manutenzione” in relazione alla cui estensione e tipologia è definito, sulla base degli importi quantificati **nell’Allegato b**, il seguente Quadro Economico di spesa:

QUADRO ECONOMICO		
NATURA	VOCI	IMPORTI
Somme a base d'appalto	Lavori comprensivi costi di sicurezza	€ 31.729,08
	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 204,38
	Importo lavori soggetto a ribasso	€ 31.524,70
	A) TOTALE A BASE D'APPALTO	€ 31.729,08
Somme a disposizione	B) IVA 22% sui lavori	€ 6.980,40
	TOTALE (A+B)	€ 39.163,86

I lavori che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come di seguito descritto, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo saranno forniti dal D.L.:

- ◆ rimozione dei cordoli e zanelle in pietra e l’accastamento in cantiere per il successivo recupero;
- ◆ scavo e successiva realizzazione di fondazione in cls, armato con rete a maglie saldate in acciaio per armature di fondazioni;
- ◆ posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei o zanella in pietra;
- ◆ restauro di muratura di pietrame (demolizione, scavo ed elevazione) per muri a retta, attraverso la tecnica del scuci-cuci, eseguita ad 'opus incertum', senza intonaco, di fossi e acquidocci;

L'elenco e l'estensione di fossi, acquidocci, cordoli e zanelle relativi alle prestazioni riportate nell'**Allegato b**, sono da intendersi indicativi e suscettibili di possibili variazioni, sia per le singole quantità che nei rispettivi rapporti, per altre sopravvenute necessità o situazioni attualmente non prevedibili ed anche in relazione alle condizioni climatiche ed ambientali, l'Ente appaltante si trovi nella necessità di incrementare o decrementare le quantità stesse. In tali casi l'Appaltatore sarà obbligato ad assoggettarsi a tali variazioni agli stessi patti, prezzi e condizioni del presente Capitolato.

L'Ente appaltante si riserva altresì la facoltà, qualora ne ricorrano i presupposti, di applicare l'incremento/decremento contrattuale fino a concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale come previsto all'art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016.

L'appalto sarà gestito a misura, sino al raggiungimento dell'importo contrattuale fisso ed invariabile, calcolato con la applicazione dei prezzi unitari risultanti dall'offerta espressa in sede di gara.

Nessuna variazione al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore, se non preventivamente concordata dal D.L. ed autorizzata dalla Stazione appaltante.

L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 3 dalla legge 136/2010, si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati al presente contratto, utilizzando esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, i cui estremi nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi devono essere comunicati alla Stazione Appaltante, e riportando, in relazione a ciascuna transazione eseguita il relativo Codice identificativo gara (CIG).

Art. 3 - Sede di svolgimento dei lavori

I lavori dovranno essere eseguiti all'interno del Parco Mediceo di Pratolino, in via fiorentina 276 Loc. Pratolino 50036 Vaglia (FI), su fossi, acquidocci, cordoli e zanelle nelle aree indicate dalla D.L.

Art. 4 – Categoria dei lavori

Ai sensi degli articoli 61 e 90 del Regolamento generale e in conformità all'allegato «A» al predetto Regolamento generale, i lavori sono riconducibili alla categoria di opere generali/specializzate «OG3 – Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane». La categoria di cui al comma 1 costituisce indicazione per il rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'articolo 83 al Regolamento generale. Per l'esecuzione dei lavori è necessario il possesso dei requisiti con una delle seguenti modalità:

- a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente, costo complessivo sostenuto per il personale dipendente e adeguata attrezzatura tecnica, nelle misure e alle condizioni di cui all'articolo 90, comma 1, del Regolamento generale;
 - b) attestazione SOA nella categoria di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del Regolamento generale.
2. L'importo della categoria di cui al comma 1 corrisponde all'importo totale dei lavori in appalto.
 3. Non sono previste categorie scorporabili.

Art. 5. Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 5 (cinque) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina, per eventi oggettivamente imprevedibili, situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare.
4. Il RUP accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'articolo 41 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

Art. 6. Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 30 (trenta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

Art. 7. Proroghe

1. Se l'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata oltre il termine di cui al comma 1, purché prima della scadenza contrattuale, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata alla DL, la quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere della DL.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP può prescindere dal parere della DL se questi non si

esprime entro 10 (dieci) giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere della DL se questo è difforme dalle conclusioni del RUP.

5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di cui al comma 4 sono ridotti al minimo indispensabile; negli stessi casi se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 4 o 5 costituisce rigetto della richiesta.

Art. 8. Sospensioni ordinate dalla DL

1. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la DL d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera o altre modificazioni contrattuali, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettere b) e c), comma 2 e comma 4, del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all'appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
2. Il verbale di sospensione deve contenere:
 - a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
 - b) l'adeguata motivazione a cura della DL;
 - c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. Se l'appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei contratti, in quanto compatibili.
4. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
5. Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al RUP; esso è efficace dalla data della comunicazione all'appaltatore.
6. Ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 7.

Art. 9. Sospensioni ordinate dal RUP

1. Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e alla DL ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e alla DL.
3. Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:
 - a) in applicazione di provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria, anche in seguito alla segnalazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
 - b) per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventuali varianti.

Art. 10. Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille) dell'importo contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi;
 - b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti dal presente capitolato;
 - c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
 - d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
3. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di redazione del certificato di regolare esecuzione.
4. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 20, in materia di risoluzione del contratto.
5. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 11 – Referente per la stazione appaltante

L'ufficio competente per il presente affidamento è l'ufficio tecnico del Parco medico di Pratolino - Direzione Cultura, Turismo, Istruzione, Sociale della Città Metropolitana di Firenze, responsabile Dr. Matteo Vannella.

Art. 12 - Responsabile organizzativo e referente per la Ditta

La ditta affidataria è tenuta ad individuare e comunicare all'Amministrazione il proprio Responsabile organizzativo, a cui spetterà il coordinamento e la direzione di tutte le attività previste dal contratto.

La Città Metropolitana farà riferimento ai soggetti indicati per l'esecuzione del contratto.

Il soggetto aggiudicatario si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura ed assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possono derivare a dette persone o essere cagionati da dette persone nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto del presente appalto. Inoltre il soggetto aggiudicatario s'impegna ad applicare le disposizioni in materia di sicurezza e deve dichiarare di conoscere perfettamente le norme contenute nel D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 "*Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*".

Art. 13 - Disposizioni generali in materia di sicurezza

Trattandosi di un appalto per la esecuzione di attività manutentive che rientrano nell'elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'Allegato X del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., si configurano le condizioni del "cantiere temporaneo o mobile" di cui al Capo I – Titolo IV - articolo 89 comma 1, lettera a) del D.Lgs. stesso è richiesta la redazione del Piano Sostitutivo di Sicurezza a cura dell'appaltatore di cui all'allegato XV del D.lgs..

In relazione ai rischi propri connessi con lo svolgimento dei lavori oggetto del presente Capitolato, l'Appaltatore è tenuto alla redazione del proprio documento di valutazione di cui all'Art. 28 del D.lgs. n. 81/2008, del quale trasmetterà copia alla Stazione appaltante.

Prima di dare avvio ai lavori oggetto del contratto l'Appaltatore ed il D.L. dovranno esaminare le relative problematiche esecutive, anche ai fini della adozione delle necessarie misure di prevenzione e protezione dai rischi ad esse connessi.

La esecuzione dei lavori oggetto del presente Capitolato dovrà avvenire, in ogni caso, nel pieno rispetto di tutte le norme, generali, particolari e specifiche del servizio appaltato, vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro. In relazione agli obblighi che gli derivano quale Datore di Lavoro, l'Appaltatore ha la responsabilità dell'osservanza delle norme suddette, che esercita direttamente o attraverso il proprio servizio di Prevenzione e Protezione nonché tramite opportune azioni di coordinamento ed organizzative con gli eventuali lavoratori autonomi e le imprese subappaltatrici.

L'Appaltatore sarà inoltre tenuto a vigilare affinché i propri dipendenti, nella esecuzione del contratto di cui trattasi, si attengano scrupolosamente all'addestramento ed alle istruzioni ricevute ed, in generale, osservino le norme anzidette; esso sarà inoltre tenuto a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera utilizzati nello svolgimento del servizio appaltato siano conformi alle specifiche normative vigenti e che vengano sottoposte periodicamente, o secondo le scadenze prescritte, ai controlli sulla loro efficienza ed affidabilità, alle operazioni di manutenzioni ed alle revisioni obbligatorie. E' fatto altresì obbligo all'Appaltatore di utilizzare e far utilizzare dalle proprie maestranze i D.P.I. necessari ed idonei in relazione alle attività svolte.

Nell'ambito della esecuzione del contratto il personale dell'Appaltatore deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Le violazioni, da parte dell'Appaltatore, delle norme di legge e delle disposizioni del presente Capitolato, in materia di prevenzione infortuni ed igiene nei luoghi di lavoro, potranno comportare l'immediata interruzione, per sua colpa, delle attività oggetto del servizio appaltato, sino ad adempimenti/adequamenti avvenuti ed accertati dal D.L. Le gravi o ripetute violazioni, da parte dell'Appaltatore, delle norme e disposizioni di cui sopra nonché delle misure finalizzate alla eliminazione/riduzione dei rischi indicate nel documento di valutazione da esso redatto e presentato, potranno costituire causa di risoluzione del contratto previa formale costituzione in mora.

Art. 14 – Manutenzione di fossi, acquadocci, cordoli e e zanelle

Le **demolizioni** in genere saranno eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da evitare danni ed escludere qualunque pericolo. Nelle demolizioni e rimozioni di materiali lapidei l'Appaltatore dovrà procedere in modo da non deteriorare i materiali che possano ancora, a giudizio della direzione, impiegarsi utilmente.

Per la **rete a maglie saldate** in acciaio per armature di fondazioni in conglomerato cementizio si fissano i minimi di Ø 6 mm e maglia 20x20.

Cordoli e zanelle in pietra saranno formate da elementi retti o comunque sagomati e saranno realizzate conformemente a quelle già presenti e comunque secondo le indicazioni del D.L. Ogni singolo elemento dovrà essere costruito a perfetta regola d'arte per non presentare quindi alcun difetto. La direzione si riserva la facoltà di non accettare quegli elementi che fossero comunque difettosi.

Le **murature di pietrame con malta** saranno eseguite con scapoli di pietrame di grossa pezzatura allettati con malta cementizia con le facce esterne piane e regolari. Prima di essere collocate in opera, le pietre saranno ripulite e bagnate.

Eventuali danneggiamenti dovranno essere prontamente segnalati dall'Appaltatore al D.L. il quale provvederà alla valutazione economica degli stessi al fine dell'eventuale richiesta di risarcimento.

L'Appaltatore dovrà comunque essere disponibile ad eseguire tutti gli interventi di manutenzione di fossi, tombini, e più in generale della rete di deflusso delle acque meteoriche del parco che

l'Ente appaltante ritenesse necessario a suo insindacabile giudizio, anche se non specificamente indicati nel presente Capitolato.

Modalità esecutive

I lavori di cui sopra potranno essere eseguiti utilizzando gli strumenti ed i mezzi che l'Appaltatore riterrà più opportuni, purché idonei per la finalità e la buona riuscita degli interventi senza causare danneggiamenti.

Ogni onere di raccolta e trasporto a smaltimento (smaltimento escluso) dei materiali di risulta sarà a carico dell'Appaltatore, ritenendosi ricompreso nei prezzi di contratto determinati dall'offerta presentata.

In nessun caso, neppure temporaneamente, i materiali di risulta potranno essere accumulati in corrispondenza od in prossimità delle uscite degli edifici né lungo i percorsi transitabili.

Art. 15 – Prezzi

L'assunzione del servizio appaltato implica la perfetta conoscenza, da parte dell'Appaltatore, di tutte le norme generali e particolari che regolano l'appalto, nonché di tutte le condizioni locali che possono influire sulla esecuzione delle attività manutentive che ne costituiscono l'oggetto ed, in generale, di tutte le circostanze che possono aver influito sulle valutazioni da lui stesso effettuate per consentire il ribasso offerto in sede di gara.

I lavori saranno compensati utilizzando i prezzi di contratto, formati a seguito dell'offerta formulata sulla base dei prezzi di cui all'**Allegato c)** e, per le voci ivi non previste, il **Prezzario dei lavori pubblici della Toscana - Provincia di Firenze 2016**.

Qualora un idoneo prezzo non fosse reperibile neppure nei prezzari sopra elencati esso sarà concordato tra l'Appaltatore ed il D.L..

Ai prezzi unitari di Elenco (**Allegato c)**, ai prezzi desunti dai prezzari di cui sopra ed agli eventuali “nuovi prezzi” concordati, sarà applicato il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara.

Art. 16 - Disposizioni riguardanti il personale

Prima dell'avvio delle attività appaltate il D.L. acquisisce dall'Appaltatore la seguente documentazione relativa al personale impiegato nella loro esecuzione:

- Piano sostitutivo di sicurezza (PSS);
- Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- Elenco dei DPI forniti ai lavoratori;
- Elenco dei nominativi con relativa qualifica dei dipendenti e copia delle comunicazioni di assunzione al centro per l'impiego per ciascun lavoratore;

- Registro delle visite mediche ed idoneità alla mansione;
- Documentazione relativa alle attività di formazione, informazione e addestramento dei lavoratori;
- Dichiarazione di conformità, Libretto d'uso e manutenzione e Registro di Controllo delle macchine ed attrezzature utilizzate.

Prima dell'avvio delle attività appaltate l'Appaltatore comunica al D.L. il nominativo di un proprio rappresentante responsabile, al quale possa essere fatto riferimento per ogni e qualsiasi richiesta, contestazione o chiarimento relativo allo svolgimento delle attività stesse. Tale persona, di adeguata competenza ed investita dei necessari poteri decisionali, durante lo svolgimento delle operazioni manutentive oggetto dell'appalto assicurerà la reperibilità telefonica al fine di intervenire celermente sul luogo di esecuzione su richiesta del D.L.,.

Ai sensi dell'art. 20 comma 3 e 26 comma 8 del D.lgs 81/2008 il personale dell'Appaltatore addetto al servizio dovrà essere munito di tesserino aziendale di riconoscimento, da mantenere sempre in vista, con fotografia e riportante i dati dell'impresa appaltatrice, il proprio nominativo ed il numero di matricola.

Tutti gli adempimenti previsti a carico dell'Appaltatore si intendono a carico anche del subappaltatore, ove presente.

Art. 17 - Responsabilità - Assicurazione a carico dell'Appaltatore

L'Ente appaltante rimane indenne, ad ogni effetto di legge, da ogni responsabilità per danni o sinistri a persone, animali o cose derivanti da fatti o eventi connessi al servizio svolto dall'Appaltatore o da eventuali subappaltatori, che ricadrà unicamente sull'Appaltatore. L'Appaltatore dovrà consegnare all'Ente appaltante prima della stipula del contratto di appalto e, in ogni caso, prima dell'avvio dei lavori, una polizza assicurativa per la copertura di tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

- a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, così distinta:
 - partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo citato in precedenza, al netto degli importi di cui alle partite 2) e 3),
 - partita 2) per le opere preesistenti: 100.000,00 euro
 - partita 3) per demolizioni e sgomberi: 0,00 euro
- b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 3.000.000,00.

Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.

Le garanzie soprarichiamate, prestate dall'appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i

danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 48, comma 5, del Codice dei contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

Art. 18. Garanzia definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, è richiesta una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se il ribasso offerto dall'aggiudicatario è superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un'impresa bancaria o assicurativa, o da un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all'Articolo 93, comma 3, del Codice dei contratti, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al D.M. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all'articolo 103, commi 4, 5 e 6, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 se, in corso d'opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice dei contratti.

8. Ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del Codice dei contratti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 19. Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi dell'articolo 93, comma 7, come richiamato dall'articolo 103, comma 1, settimo periodo, del Codice dei contratti, l'importo della garanzia provvisoria di cui all'articolo 34 e l'importo della garanzia definitiva di cui all'articolo 35 sono ridotti:
 - a) del 50% (cinquanta per cento) per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001 di cui agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del Regolamento generale. La certificazione deve essere stata emessa per il settore IAF28 e per le categorie di pertinenza, attestata dalla SOA o rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altro organismo estero che abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum);
 - b) del 30% (trenta per cento) per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, oppure del 20% (venti per cento) per i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
 - c) del 15% (quindici per cento) per i concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono tra loro cumulabili, ad eccezione della riduzione di cui alla lettera a) che è cumulabile solo in relazione ad una delle due fattispecie alternative ivi previste.
3. Le riduzioni di cui al comma 1, sono accordate anche in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti:
 - a) di tipo orizzontale, se le condizioni sono comprovate da tutte le imprese raggruppate o consorziate;
 - b) di tipo verticale, per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento per le quali sono comprovate le pertinenti condizioni; il beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
4. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell'articolo 89 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L'impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito richiesto all'impresa aggiudicataria.
5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell'articolo 63, comma 3, del Regolamento generale o da separata certificazione ai sensi del comma 1.
6. In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato da separata certificazione di

cui al comma 1 se l'impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell'importo dei lavori che dichiara di assumere, non è tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualità in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l'attestazione SOA in classifica II.

Art. 20 – Obblighi dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario è tenuto a:

1. terminare i lavori entro i tempi e con le modalità richieste, così come indicato nel presente Capitolato;
2. adottare tutte le misure di sicurezza previste dalla vigente normativa;
3. di manlevare, fin dalla firma del presente Capitolato tecnico e prestazionale, Città Metropolitana di Firenze da tutti i danni causati durante l'espletamento dei lavori;

Art. 21 - Stipula del contratto

Ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016, il contratto di appalto sarà stipulato in forma privata mediante apposizione su contratto di firma digitale anche disgiunta.

La sottoscrizione del presente capitolato da parte dell'aggiudicatario equivale ad accettazione delle clausole ivi contenute e dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di lavori.

Art. 22 – Cause sopravvenute –sospensione

Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili a Città Metropolitana di Firenze, la stessa potrà rinviare l'esecuzione dei lavori per tutta la durata della causa ostativa. Decorso il tempo di 60 giorni è facoltà dell'appaltatore recedere dal contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese.

Art. 23 - Cessione del contratto

E' vietata la cessione anche parziale del contratto fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.

Art. 24 - Clausola risolutiva espressa

Costituisce causa di risoluzione automatica del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., in materia di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, il verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- cessione parziale o totale del contratto;
- mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità, di cui all'art 3 della L. 136/2010, dei flussi finanziari in relazione all'appalto;
- frode nell'esecuzione dei lavori;

- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché ai contratti collettivi di lavoro;
- L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del Codice dei contratti. In tal caso la risoluzione del contratto di cui al comma 1, trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per compiere i lavori.

Art. 25 - Foro competente

Per qualsiasi controversia inerente il presente contratto, ove la stazione appaltante sia attore o convenuto, resta intesa tra le parti la competenza del Foro di Firenze, con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

Art. 26 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto, la Città Metropolitana, in qualità di *titolare*, nomina l'aggiudicatario Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, e in particolare di quelli di cui al D.Lgs. n. 196/2003, a garanzia che le informazioni personali, patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere, di cui l'aggiudicatario verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, in qualsiasi modo acquisite, vengano considerati riservati e come tali trattati, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.

Si precisa che tale nomina avrà validità per il tempo necessario a eseguire le operazioni affidate dal *titolare* e si considererà revocata a completamento della prestazione.

L'aggiudicatario, in quanto *Responsabile esterno*, è altresì tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del D.Lgs. n. 196/2003.

Art. 27 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si fa riferimento alla Direttiva n. 2014/24/CE, al D.Lgs. n. 50/2016, alla L.R. n. 38/2007, al Regolamento per la disciplina dei contratti della Città Metropolitana di Firenze, nonché alle altre disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici.